

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

65.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Missioni:		
PRESIDENTE	864	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena (919)	864	
PRESIDENTE	864	
CANTELMÌ	864	
CASINI, <i>Relatore</i>	864	
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	864	
TRANTINO	864	
Disegni di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Revisione dell'organico del corpo degli agenti di custodia (2820);		
Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria (2821)	865	
PRESIDENTE	865, 867	
BOATO	866, 867	
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	865, 866	
		PAG.
	Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
	Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (1679);	
	RIZZO e NAPOLETANO: Istituzione dei tribunali della libertà (2371)	867
	PRESIDENTE	867, 868, 870, 873, 874
	BOATO	873
	CARPINO	872
	CARTA	872
	GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	868, 869, 870, 873
	RICCI	868, 871, 874
	RIZZO	868, 869, 874
	ROBALDO	873
	SABBATINI	869
	TRANTINO	868, 871
<hr/>		
La seduta comincia alle 10.		
ONORATO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Orione, Padula e Pennacchini sono in missione per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena (919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta del giorno 4, ci eravamo riservati di decidere in merito ad una eventuale richiesta di riesame del parere contrario della V Commissione bilancio sugli emendamenti concernenti il trattamento economico dei cappellani. Do, pertanto, la parola al relatore, onorevole Casini, affinché riferisca sul punto.

CASINI, *Relatore*. Allo scopo di pervenire ad una proposta unitaria in riferimento alle modifiche proposte all'articolo 16, concernente il trattamento economico dei cappellani, mi sono incontrato con altri colleghi. L'emendamento che la Commissione ha approvato in via di massima prevedeva che ai cappellani competesse in misura triplicata il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 207, e che, conseguentemente, fosse triplicata anche l'indennità mensile che il testo originario prevedeva nelle misure di lire 45.000, 30.000 e 20.000. Preciso che il trattamento economico era già previsto dalla legge n. 207, mentre l'indennità mensile è stata introdotta per la prima volta nel disegno di legge in esame; lo emendamento approvato triplicava anche questa indennità.

Al fine di sbloccare il parere negativo della Commissione bilancio su questo

emendamento proporrei di riformularlo come segue. Al primo comma del nuovo testo dell'articolo 16 bisognerebbe sostituire la parola « triplicata » con l'altra « duplicata »; al terzo comma del medesimo articolo occorrerebbe sostituire le cifre: « 120.000, 80.000 e 50.000 » con le seguenti: « 90.000, 60.000 e 40.000 », corrispondenti ad doppio delle cifre indicate nell'originario disegno di legge.

La terza correzione prevede che l'assegno attribuito all'ispettore dei cappellani sia distinto in due fasce e, precisamente, di lire 4.486.440 annue qualora l'ispettore non svolga altre mansioni attribuitegli dallo Stato e di lire 2.016.000 qualora l'ispettore abbia altri incarichi attribuitigli dallo Stato. Il testo del secondo comma dell'articolo 16 sarebbe dunque il seguente: « Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 2.016.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 4.486.440 ».

D'intesa con altri colleghi ritengo che tali modifiche consentirebbero di superare le osservazioni negative formulate dalla Commissione bilancio; pertanto invito, su questa base, a chiedere il riesame del parere della suddetta Commissione.

CANTELMI. Dichiaro che su tali modifiche vi è il consenso del gruppo comunista il quale, pertanto, voterà a favore.

TRANTINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore della proposta del relatore anche se intendo precisare che tale decisione è dettata solo da motivi contingenti, al fine di evitare ulteriori intralci all'*iter* del provvedimento. Il testo concordato, infatti, non ci soddisfa pienamente.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alle modifiche proposte dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di chiedere un nuo-

vo parere alla V Commissione bilancio sugli emendamenti a suo tempo trasmessi, con l'avvertenza che l'emendamento all'articolo 16 e relativa tabella è dal relatore medesimo riformulato nel seguente modo:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

« Ai cappellani compete, in misura duplicata, il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 207.

All'ispettore dei cappellani è attribuito un assegno annuo lordo di lire 2.016.000. Tale assegno, se l'ispettore dei cappellani non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 4 milioni 486.440.

L'indennità mensile supplementare prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 391, compete ai cappellani in servizio negli istituti indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge, nelle misure rispettivamente di lire 90.000, 60.000 e 40.000.

Le tabelle previste dal comma precedente possono essere modificate con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto col ministro del tesoro.

All'ispettore dei cappellani compete la indennità supplementare mensile di lire 100.000 e durante il periodo di missione gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con ex coefficiente 680 ».

Sostituire i numeri 18 e 19 della tabella A) come segue: « 18 Roma Regina Coeli, Casa circondariale maschile: 5; 19 Roma, Istituto osservazione maschile "Casal de' Marmi"»: 1 ed aggiungere alla fine della tabella A) le seguenti parole: « 21 Roma Cappellani addetti all'ispettore: 4 ».

(È approvata).

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta, in attesa che pervenga il nuovo parere della Commissione bilancio.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Revisione dell'organico del corpo degli agenti di custodia (2820); Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria (2821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Revisione dell'organico del corpo degli agenti di custodia »; « Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria ».

Do la parola al sottosegretario, onorevole Gargani, affinché fornisca i chiarimenti richiestigli nella precedente seduta sul provvedimento di legge n. 2820.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo di dover puntualizzare, fornendo talune precisazioni, per altro richieste da alcuni colleghi, la portata del provvedimento in esame, illustrato, in verità, con puntualità dal relatore. Ai colleghi, ed in particolare alla onorevole Granati Caruso, desidero sottolineare i dati seguenti. L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, al 1° gennaio 1981, presentava la seguente ripartizione: marescialli maggiori 230, marescialli capi 285, marescialli ordinari 340, brigadieri e vicebrigadieri 2.090, appuntati e guardie 16.373, per un totale di 19.318 unità. Al 30 giugno 1981 risultavano presenti 205 marescialli maggiori (con una vacanza, dunque, di 24 unità), 172 marescialli capi (— 113 unità), 170 marescialli ordinari (qui la vacanza è addirittura di 170 unità), 1.504 brigadieri e vicebrigadieri (— 586 unità), 14.456 appuntati e guardie (— 1.917 unità). Il totale delle vacanze, al 30 giugno 1981, risultava essere di 2.810 unità.

Desidero, per altro, precisare che, essendo trascorsi dal 30 giugno 1981 ad oggi oltre quattro mesi, alcuni posti sono stati ricoperti, per 400 unità circa, cosic-

ché le vacanze ammonterebbero oggi (ma questo dato è, in qualche modo, meno attendibile dei precedenti) a 2.460 unità. Non sono in grado di specificare come tali posti siano stati coperti, con riferimento alle varie categorie comprese nell'organico. Desidero, invece, sottolineare che i dati che ho fornito fino al 30 giugno scorso sono precisi e attendibili. Credo di aver risposto, in questo modo, alle richieste concernenti l'attuale panorama dell'organico, nel suo complesso.

Di fronte alle vacanze dell'organico che ho detto (2.460 unità) prevediamo, con il provvedimento in esame, un aumento di 2.015 unità. L'organico complessivo, dunque, passerebbe da 19.318 a 21.333 unità. Poiché la legge del 1980 aveva già stabilito un aumento di 980 unità dal 1° gennaio 1982, ci troveremmo di fronte gli incrementi che seguono: 2.015 unità per il 1981, cui si aggiungono le 980 unità che ho detto.

Abbiamo bisogno, onorevoli colleghi, di tale aumento dell'organico. Le modalità, oltre alla *ratio*, alle ragioni dei parametri seguiti nel decidere l'incremento dell'organico, sono illustrate dal provvedimento di carattere generale sul Corpo degli agenti di custodia che è pure in discussione davanti a questa Commissione. Nello stesso si tiene conto di un rapporto che, in termini ottimali, dovrebbe giungere alla previsione di 30 mila unità, tenuto conto dell'apertura, entro la fine del 1982, di 6 o 7 grandi nuovi istituti.

Si tratta di esigenze che tutti riconoscono urgenti ed importanti: non esiste, per il personale in questione, la possibilità di effettuare turni, non esiste la possibilità di dare giornate di riposo. È un dato obiettivo, che prescinde da qualsiasi analisi sul perché e sul come. Ripeto, sono dati obiettivi.

In questa situazione, abbiamo ritenuto di incrementare l'organico, considerato che le domande di assunzione sono addirittura in aumento, non in diminuzione. Nei tre mesi che ho detto, ivi compreso il mese di agosto, siamo riusciti a far entrare nell'amministrazione 400 unità. Ritengo, dunque, che il processo di incremento stia dando risultati positivi.

Abbiamo inoltre previsto di elevare il contingente degli ausiliari da 2.500 a 4.000 unità, con modalità che permettano una rapida copertura dei nuovi 1.500 posti. Debbo ritenere che tra le 2.460 vacanze di cui ho prima parlato ve ne siano anche — ma non posso essere preciso in materia — alcune che riguardano gli ausiliari. Ho parlato, in questo caso, di rapidità delle procedure. Gli aspiranti prestano servizio per 18 mesi, quindi, prima di giungere alla fine della ferma, possono richiedere di entrare nei ruoli effettivi.

Con riferimento, comunque, ai 2.460 posti da coprire, riteniamo di poter dare una risposta immediata anche con i 1.500 ausiliari in più di cui ho parlato.

Ribadisco la necessità di licenziare rapidamente il provvedimento in esame che rappresenta il primo stralcio di quel contingente degli agenti di custodia previsto nel disegno di legge generale cui mi sono prima riferito.

Non ho difficoltà a rilevare che posso prevenire un'ulteriore obiezione: che le 2.015 unità di incremento alle quali ho fatto riferimento non saranno in grado — anche se mi auguro che il provvedimento possa essere approvato dal Senato entro la prossima settimana — di entrare concretamente in funzione entro il 1981, che i posti in questione, cioè, non potranno essere coperti. Non ritengo che si debba, però, modificare il provvedimento. Abbiamo avuto con grande difficoltà le disponibilità finanziarie alle quali ci riferiamo, dal momento che le restrizioni della spesa che tutti conosciamo avrebbero potuto incidere anche su questo settore. Credo opportuno, dunque, poter acquisire per il 1981 questo aumento di posti che, anche se non potranno essere coperti in questo scorcio di anno, serviranno a rendere meno lontano l'obiettivo che ci siamo proposti.

BOATO. E per quanto concerne l'articolo 4?

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Avevo avuto richieste di fornire dati sulla reale consistenza degli organici. Non mi sembra si

fosse richiesto altro in questa fase del dibattito.

PRESIDENTE. Possiamo considerare esaurienti queste spiegazioni?

BOATO. Vorrei qualche chiarimento. Può darsi che interpreti male i dati che ci sono stati forniti, ma mi sembra che tra la tabella letta dal sottosegretario e quella allegata al testo del disegno di legge, per quanto riguarda gli organici, vi siano delle discordanze di un certo rilievo, che tra l'altro non sono in alcun modo spiegabili, visto che le due tabelle si riferiscono l'una al 1° gennaio 1981, l'altra al 30 giugno 1981. Così, ad esempio, l'organico dei marescialli maggiori sarebbe di 254 unità nella tabella allegata al disegno di legge, di 230 unità, nella tabella fornitaci ora dal sottosegretario. Per i marescialli capi l'organico passerebbe da 321 a 285 unità, e per i marescialli ordinari da 382 a 340 unità, e così via. Incidentalmente, poi, osservo che nella tabella fornitaci dal sottosegretario si parla, per i marescialli maggiori, di un organico di 230 unità, di una presenza pari a 205 unità e di vacanze per 24 unità, mentre sottraendo 205 da 230 si ottiene la cifra di 25. Stando le cose in questo modo, credo sarebbe meglio sospendere la discussione in attesa di chiarimenti.

PRESIDENTE. Tenuto conto di questa ulteriore richiesta di chiarimenti e del fatto che comunque non è ancora pervenuto il necessario parere della I Commissione, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (1679); e della proposta di legge Rizzo e Napoletano: Istituzione dei tribunali della libertà (2371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di impu-

gnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale»; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rizzo e Napoletano: « Istituzione dei tribunali della libertà ».

Come i colleghi ricordano, nel corso della precedente seduta del giorno 4, avevamo approvato — dopo aver accantonato gli articoli 2 e 3 — l'articolo 4 in via di massima nel testo del Comitato ristretto.

Do, pertanto, lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 263-bis (*Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto*). — L'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame anche nel merito del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto emesso nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio.

La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della sua notificazione ai sensi dell'articolo 173.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non è ammessa richiesta di riesame può essere proposto dall'imputato ricorso per cassazione per violazione di legge.

La richiesta di riesame o il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

Prima di passare all'illustrazione dell'articolo, nella mia qualità di relatore, ricordo alla Commissione che l'approvazione dello stesso, nonché degli altri e degli eventuali emendamenti potrà avvenire solo in via di massima, per essere poi trasmessi alla I Commissione affari costituzionali al fine di acquisirne il necessario parere.

In merito all'articolo 5 faccio presente che il Governo esprime degli interroga-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1981

tivi circa la previsione, contenuta nel penultimo capoverso dell'articolo in oggetto, del ricorso per cassazione, rilevando, in particolare, che tale argomento è preso in considerazione nel successivo articolo 7. In altri termini, si tratterebbe di risolvere un problema non di merito, ma di collocazione della suddetta disposizione.

Tuttavia la diversa collocazione è dovuta a questa considerazione: mentre all'articolo 5 si prende in considerazione l'impugnazione nei confronti degli ordini e dei mandati di cattura o di arresto, più avanti viene preso in considerazione il problema del ricorso sui provvedimenti finali adottati da parte del tribunale della libertà. Questo credo possa chiarire ogni dubbio.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con la spiegazione testé fornita dal presidente.

RIZZO. Entrando nello specifico dell'articolo 5, riterrei opportuno sopprimere al secondo comma la parola « sua », poiché si riferisce ad imputato latitante.

RICCI. Al terzo comma, secondo me, andrebbe sostituita la parola « ammessa » con l'altra « prevista ».

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sopprimere la parola « sua » prima della parola « notificazione ».

Al terzo comma, sostituire la parola « ammessa » con la parola « prevista ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire la parola « cinque » con la parola « tre ».

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poiché il nostro intendimento è quello di dare un carattere di urgenza al riesame, io credo che il termine di cinque giorni previsto dal te-

sto predisposto dal Comitato ristretto sia troppo ampio perché porta ad una sorta di impegnativa, come quella attuale per la richiesta della libertà provvisoria. Invece, un termine di tre giorni permetterebbe di sanare l'eventuale errore prima che avvenga l'interrogatorio dell'imputato.

TRANTINO. Non condivido l'emendamento del Governo e sono per la difesa del testo del Comitato ristretto per una considerazione ovvia: quando viene eseguito un mandato di cattura, seguono i cosiddetti « tempi tecnici » in cui l'imputato non è a contatto con il proprio difensore, ma è in una fase di isolamento. Tale situazione crea dei danni incredibili, perché si arriva ad intervenire sempre tardivamente; un termine di cinque giorni per proporre il riesame consente un maggiore respiro. È possibile che ciò non si verifichi nel caso di imputato latitante (perché è il suo difensore a ricevere il mandato di cattura), ma credo che questa considerazione non possa incidere sulla sostanza della prima direzione, che tocca direttamente il tema della privazione della libertà.

RICCI. Sono dello stesso parere espresso dal collega Trantino, anche se posso comprendere le ragioni che hanno spinto il Governo a presentare il suo emendamento. È vero che deve trattarsi di un rimedio rapido, ma l'immediatezza è salvaguardata dal fatto che la richiesta di riesame può essere avanzata anche il primo giorno. Va inoltre considerato che l'obbligo di trasmissione degli atti al tribunale non implica l'esaurimento dei cinque giorni previsti. Anzi in un articolo successivo è previsto l'obbligo di trasmettere immediatamente il fascicolo o copia dello stesso.

Il termine di cinque giorni è stato ritenuto giusto dal Comitato ristretto per dare maggior tempo all'imputato, che può anche non avere interesse, se opportunamente consigliato, a proporre la richiesta di riesame. Ad esempio, egli può non sapere che esiste la possibilità di avan-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1981

zare una tale richiesta, oppure valuta che risponde maggiormente al suo interesse non presentare immediatamente una richiesta di riesame in attesa che maturino condizioni più agevoli per seguire un altro tipo di rimedio contro il proprio stato di detenzione, come l'istanza di libertà provvisoria documentata con certificato medico.

Inoltre il termine più ampio di cinque giorni rende più agevole la consultazione (ed è questo l'aspetto più importante) dell'arrestato con il proprio difensore e se da un lato non rimuove quell'aspetto su cui giustamente il Governo ha attirato la nostra attenzione, dall'altro lascia maggiori possibilità di consultazione rispetto a quelle che possono esservi in relazione a cause specifiche.

Quindi la posizione del gruppo comunista è a favore del testo del Comitato ristretto.

RIZZO. La previsione di un termine di cinque giorni a tutela della persona arrestata al fine di evitare interferenze con la possibilità per l'imputato di chiedere la libertà provvisoria o la scarcerazione per decorrenza dei termini è soddisfatta dalla disposizione dell'articolo successivo, in cui viene fissato il principio che da parte degli uffici si debba trasmettere immediatamente, non oltre le ventiquattro ore, la richiesta al tribunale, il quale ha l'obbligo di decidere entro tre giorni. Inoltre tale termine è a tutela dei diritti dell'imputato; per questo ritengo che vada mantenuto.

SABBATINI. Non sottovaluto le ragioni portate a difesa della previsione di cinque giorni utili alla presentazione della richiesta di riesame, ma mi chiedo se nel quadro complessivo del nuovo istituto del tribunale della libertà non si inserisca meglio una previsione più breve, che sottolinei la rapidità delle procedure. Inoltre, il riferimento agli articoli 197 e 198 del codice di procedura penale, riguardanti le forme dell'impugnazione, dà la possibilità di stabilire con certezza

che si tratta di semplice ricorso che non deve essere arricchito da altri elementi.

Sul punto in oggetto non credo esistano tra noi divisioni di principio, per cui si tratta semplicemente di rafforzare il carattere garantista della norma nei confronti dell'imputato, sottolineando — ripeto — la rapidità delle procedure che possono essere aperte ancor prima che intervenga la possibilità di richiedere la libertà provvisoria.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi permetto di insistere sul mio emendamento. Come il collega Ricci ricorderà, ho sempre manifestato le mie perplessità sull'ipotesi del riesame perché pensavo e penso che l'impugnazione abbia caratteristiche più organiche rispetto al contesto delle norme vigenti. Ho accettato l'impostazione data al problema dal Comitato ristretto perché si era comunque sottolineato il carattere eccezionale del ricorso al nuovo istituto del tribunale della libertà rispetto ai canali ordinari. Colgo l'occasione per ricordare, a questo proposito, che, nel corso di un convegno recentemente svoltosi a Napoli, è stata sottolineata la sfiducia degli operatori nei confronti del nuovo istituto, dal momento che esistono oggi canali sufficienti a garantire il diritto al ricorso da parte dell'imputato.

Pertanto, proprio perché non si vuole caratterizzare come impugnazione il ricorso al tribunale della libertà, è necessario sottolineare l'altro aspetto, cioè quello della rapidità delle procedure ad esso relative rispetto a quelle ordinarie.

È vero che il ricorso si può fare dopo un'ora, ed è altrettanto vero che una norma che concede un'eccessiva dilatazione dei tempi relativi al suo utilizzo non dà più vita ad un *habeas corpus*; in sintesi, non si tratterebbe più di dare una possibilità della pronta liberazione, tant'è che vogliamo anche un riesame da parte dell'organo collegiale che deve pronunciarsi sul provvedimento di arresto emesso dal magistrato, che è cosa diversa dall'accertata mancanza di indizi che investe un momento successivo.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore vorrei pregare il rappresentante del Governo di non insistere sul suo emendamento.

Concordo sull'impostazione data al tribunale della libertà, in particolare all'istituto del riesame finalizzato allo scopo di una maggiore celerità procedurale, talché con questo strumento relativamente straordinario si attua una disciplina che mira ad un immediato riscontro dei mandati. Bisogna, però, trovare il modo di conciliare due esigenze: la rapidità del riesame con la praticabilità dello strumento. Non dimentichiamo, infatti, che protagonista dell'*habeas corpus* è l'interessato, per cui anziché ubbidire ad una esigenza astratta di rapidità, occorre conferire alle procedure una rapidità finalizzata al raggiungimento dello scopo.

A parte l'ovvia considerazione che nel più sta il meno e che già nelle ore immediatamente successive alla emissione del mandato è possibile attivare lo strumento in oggetto, mi sembra doveroso, sempre per rispetto alla praticabilità dell'istituto, rimettere all'imputato la scelta del momento più pertinente per proporre il ricorso. Personalmente, come ho avuto modo di dire in sede di Comitato ristretto, avrei preferito non prevedere alcun termine per l'imputato, che agisce *pro domo sua*, mentre ero dell'opinione di fissare un termine obbligatorio entro il quale l'organo investito deve rispondere alla richiesta; ove non lo facesse, dovrebbe essere prevista la possibilità di revoca del provvedimento.

Non va dimenticato che l'imputato potrebbe non conoscere certe situazioni e che il mandato di cattura arriva spesso come un fulmine a ciel sereno. L'imputato non può agire al « buio » e deve avere modo di individuare un orientamento di massima da seguire al fine di motivare la sua opposizione al mandato e valutare l'opportunità del riesame, anche per evitare di trovarsi poi di fronte ad un provvedimento per lui negativo.

Per queste ragioni ritengo che una previsione di cinque giorni concili le due esigenze prima ricordate; ovviamente, ciò

non significa che si debba per forza arrivare al quinto giorno per proporre il riesame, dal momento che il tempo concesso, per l'appunto, è tale da fornire un congruo ventaglio di possibilità.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono desolato, però; mentre di solito le argomentazioni del presidente fugano ogni mio dubbio, questa volta mi hanno rafforzato nelle mie convinzioni.

Insisto, pertanto, sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Boato al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Boato al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione, in via di massima, l'articolo 5 nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Dopo l'articolo 263-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 263-ter. — (*Provvedimenti del giudice competente per il riesame*). — Sulla richiesta di riesame decide il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente e comunque non oltre ventiquattrore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.

Il tribunale decide con ordinanza emessa in camera di consiglio, entro tre giorni dal ricevimento degli atti, confermando il mandato o l'ordine, ovvero revocandoli, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta.

Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dal tribunale, con decreto motivato, fino a otto giorni, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.

Se la decisione non interviene entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia ».

Il Governo ritiene preferibile, in alternativa, la seguente formulazione:

« Dopo l'articolo 263-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

" 263-ter. — (Provvedimenti del giudice competente per il riesame). — Sulla richiesta di riesame decide il tribunale della libertà competente per territorio.

L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le pervenga la richiesta di riesame, ne cura l'immediata trasmissione, unitamente agli atti del procedimento, anche in copia, al tribunale competente.

Il tribunale decide sulla richiesta, con ordinanza emessa in camera di consiglio, entro tre giorni dal ricevimento degli atti, confermando il mandato o l'ordine, ovvero revocandoli, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta stessa.

Il termine di cui al comma precedente può esser prorogato dal tribunale, con decreto motivato, per non più di sette giorni, se ciò appare necessario per la decisione in considerazione della complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.

Se la decisione non interviene entro i termini sopra indicati l'imputato deve essere scarcerato e non può essere successivamente catturato od arrestato in esecuzione del provvedimento oggetto del riesame " ».

Il testo dei due articoli proposti è sostanzialmente identico salvo che nel pri-

mo comma. Infatti il testo del Comitato ristretto prevede che sulla richiesta di riesame decida il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento, mentre il testo del Governo prevede che su tale richiesta decida il tribunale della libertà competente per territorio. Preciso, comunque, che il Comitato ristretto sottopone alla Commissione il testo dell'articolo 6 in modo assolutamente aperto.

TRANTINO. Voterò a favore del testo del Governo perché è infinitamente più efficace di quello del Comitato ristretto anche nella formulazione e nelle ipotesi di sintesi, che non consentono arbitrî. Se abbiamo previsto questo tipo di tribunale è perché vogliamo un organo con una sensibilità particolare legata alle funzioni, perché si abbia, cioè, una sezione predisposta per questo tipo di decisioni; quando non si prevede un apposito tribunale della libertà, ma ci si adatta a ricorrere al tribunale ordinario, si realizza un meccanismo di improvvisazione e soprattutto di squilibrio, perché quest'organo potrebbe non tener conto dei criteri di massima che devono informare un organo specializzato quale il tribunale della libertà; criteri che devono anche servire a rendere la decisione uniforme in via di massima, e comunque il più possibile obiettivizzata, nel senso che vi siano risposte analoghe nei diversi casi simili.

RICCI. La scelta, operata dal Comitato ristretto, di attribuire la competenza a decidere sulla richiesta di riesame ai tribunali in camera di consiglio che siano ubicati in modo il più possibile decentrato, è ispirata ad un criterio di competenza assolutamente lineare, determinato in base alla collocazione geografica degli uffici che hanno emesso il provvedimento che è, per l'appunto, oggetto della richiesta di riesame.

Naturalmente si creano situazioni diverse a seconda che si tratti di piccoli o grandi tribunali: per quel che riguarda i primi, possono sorgere problemi di continuità, specie in determinati periodi del-

l'anno in cui si potrebbe non essere in grado di assicurare l'intervento dei tribunali. Il Comitato ristretto ha preso in esame tale problema ed ha ritenuto di risolverlo nel senso di attribuire la competenza alle sedi in cui sono allocati gli uffici che hanno emesso il provvedimento. Per quel che riguarda i grandi tribunali, dove esistono più sezioni, la norma in esame deve esser letta alla luce di un articolo successivo in cui si stabilisce il criterio della rotazione dei tribunali competenti ad esaminare le richieste di riesame. Tale rotazione dovrebbe avere una periodicità semestrale poiché lo scopo è quello di evitare che si costituiscano tribunali che di fatto abbiano, in via esclusiva, competenza in ordine al riesame dei provvedimenti in questione e, nello stesso tempo, di fissare il criterio del giudice tabellare, precostituito e naturale, in relazione alla precostituzione di tabelle da compilare per l'anno successivo.

Non sembra invece opportuna la proposta del Governo, che non prefigura un organo *ad hoc* ma che, in base ad una tabella da allegare alla legge, mira a designare un numero ristretto di tribunali competenti nell'ambito di quelli esistenti sul territorio nazionale, seguendo il criterio dei tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia. In particolare, tale criterio non ci sembra opportuno perché più macchinoso rispetto a quello semplice ed obiettivo del giudice naturale ed anche per ragioni di rapidità.

A questo proposito desidero fare un esempio: se venisse designato, secondo un ridisegnamento della competenza territoriale limitata a questo provvedimento, il tribunale di Torino come competente per tutti i provvedimenti pronunciati nel distretto della Corte d'appello del Piemonte, non vi è dubbio che si creerebbe un grosso problema dal punto di vista della rapidità della conclusione dei provvedimenti, perché i piccoli e modesti tribunali decentrati rispetto al capoluogo dovrebbero attendere a lungo prima di veder giungere il provvedimento di riesame, a causa della lunghezza dei tempi necessari per la trasmissione degli atti. Pertanto, quel cri-

terio di rapidità cui il Governo si è più volte appellato verrebbe vanificato da questo ridisegnamento delle competenze.

In definitiva, una volta stabilito che presso ciascun tribunale vi è la possibilità per tutto l'arco dell'anno di svolgere procedimenti in camera di consiglio, non si vede perché ci si debba discostare dal criterio razionale della predeterminazione del giudice naturale, integrato dalla predisposizione delle tabelle e dalla rotazione, per seguire, invece, un criterio più complesso e discutibile dal punto di vista costituzionale e che può dar luogo a vari inconvenienti.

Concludendo, desidero ribadire che, secondo me, il criterio adottato dal Comitato ristretto è più razionale, funzionale e in grado di dar luogo, anche sotto il profilo della rapidità, ad un'applicazione più congrua dei criteri che ispirano il provvedimento di legge in discussione.

CARTA. Ricordo che l'argomento in discussione è stato oggetto di un accurato esame da parte del Comitato ristretto e, francamente, sono propenso a credere che la proposta del Governo sia frutto di una analoga approfondita riflessione. D'altra parte, le argomentazioni testé svolte dal collega Ricci credo meritino un momento di approfondimento: non sfuggono a nessuno, infatti, a prescindere dalle ragioni di principio, i riflessi pratici — che sono quelli che ci interessano direttamente — derivanti dall'una o dall'altra scelta.

Per questa ragione proporrei di accantonare momentaneamente l'articolo affinché si elabori una formulazione, la più organica possibile, recependo, magari, alcuni aspetti positivi contenuti nel testo dell'articolo predisposto dal Governo; fermo restando che, personalmente, preferirei che si adottasse la soluzione proposta dal Comitato ristretto per le ragioni esposte dal collega Ricci, che sono poi quelle del Comitato medesimo.

CARPINO. A nome del gruppo socialista dichiaro che siamo favorevoli al testo elaborato dal Comitato ristretto relativamente al tribunale competente a decidere

sulle richieste di riesame, mentre siamo disposti ad accogliere le soluzioni proposte dal Governo circa il termine massimo di proroga e le conseguenze derivanti dalla mancata decisione da parte del tribunale entro i termini stabiliti.

Al fine di contemperare le diverse esigenze è quanto mai opportuna la richiesta di accantonamento dell'articolo proposta dal collega Carta, che consente di meditare su argomenti di particolare importanza e delicatezza.

ROBALDO. Sono favorevole alla richiesta di dedicare una maggiore riflessione a questo punto particolare del provvedimento; devo anche dire che sono portato, dopo ampia riflessione personale, a considerare in maniera favorevole la proposta che demanda al tribunale competente per territorio la richiesta di riesame, per vari motivi tra cui quelli di maggiore praticità, immediatezza e minor costo. Credo che un approfondimento della questione possa metterne in luce tutti gli aspetti positivi e negativi.

BOATO. Se alcuni dei motivi che hanno spinto il Governo a presentare un testo alternativo a quello predisposto dal Comitato ristretto possono condividersi, altri risultano assai più difficilmente comprensibili. Esiste, a mio giudizio, il rischio che si creino meccanismi di potere molto delicati, per usare un eufemismo, proprio nel momento in cui ci si propone di dare tutte quelle garanzie sul terreno della libertà che questo provvedimento vuole dare.

Va sottolineato lo spirito garantista di questo provvedimento, spirito che auspichiamo entri quanto prima nella ordinaria amministrazione della giustizia. Per questi motivi sono favorevole al testo del Comitato ristretto, anche se non sono pregiudizialmente contrario ad una sospensione per raggiungere un accordo sul testo da porre in votazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'esame dell'articolo 6.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Dopo l'articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 263-quater. — (Ricorso per cassazione avverso l'ordinamento che decide sul riesame). — Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo precedente è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

In merito a questo articolo vale quanto già abbiamo detto nel corso della discussione sull'articolo 5.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole al testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione avvertendo che se approvato, la votazione si intende in via di massima.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« Nell'istruzione sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per cassazione ».

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 272-bis attualmente in vigore così recitano: « Nell'istruzione, se l'ordinanza è emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi la sezione istruttoria ».

« Contro le ordinanze emesse in grado di appello dal giudice istruttore e contro quelle emesse dalla sezione istruttoria in primo grado o in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione ».

Ora, si propone che nell'istruzione, sull'appello decida, in ogni caso, il tribunale competente e che contro le ordinanze emesse dal tribunale possa essere proposto ricorso per cassazione.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 8 avvertendo che se approvato, la votazione si intende in via di massima.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 281. — (Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nell'istruttoria e dal giudice istruttore. Sull'appello giudica in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 264-ter.

Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis ».

Con il presente articolo, relativo alla facoltà d'impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria, si sostituisce l'articolo 281 del codice di procedura penale, nel senso che il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nell'istruttoria e dal giudice istruttore.

Ai sensi dell'articolo 263-ter è stabilito, poi, che sull'appello giudichi, in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente.

RIZZO. Dire che sull'appello giudica in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente, a mio avviso, non è esatto. Se si lascia questo inciso bisogna specificare che si tratta di una delibera e non di un giudizio.

RICCI. In realtà, si è voluta sottolineare la competenza del tribunale della libertà, ma, anziché « giudica », sarebbe meglio dire « decide ».

PRESIDENTE. Condividendo le osservazioni testè espresse dai colleghi Rizzo e Ricci, presento, in qualità di relatore, il seguente emendamento:

Sostituire la parola: « giudica », con la parola: « decide ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testè apportata, avvertendo che se approvato, la votazione si intende in via di principio.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
